(N. 800-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 1954 (V. Stampato N. 91%)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 1955

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

Onorevoli Senatori. — Il provvedimento posto oggi all'ordine del giorno dei nostri lavori è stato già approvato, dopo un'ampia relazione dell'onorevole Belotti ed una serie di notevoli interventi di illustri e competenti membri della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, il 29 ottobre dello scorso anno, dalla Commissione stessa in sede deliberante.

Si tratta — come ha sottolineato lo stesso relatore dell'altro ramo del Parlamento — del frutto di un'esperienza pressochè ventennale, tradotta in una formulazione legislativa (disegno di legge n. 2873 della passata legislatura) che già è stata sottoposta al vaglio della Commissione finanze e tesoro della Camera, nelle sedute del 19 novembre 1952, del 4 e del 6 febbraio 1953, senza peraltro che il testo approvato potesse essere in tempo utile sottoposto all'esame del Senato, prima dello scadere della precedente legislatura; vuol essere un aggiornamento ed un perfezionamento della vigente legislazione sulle Casse rurali ed artigiane, coordinata in testo unico con il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 18 ottobre 1937.

Pertanto, l'iter parlamentare del provvedimento, quanto mai lungo ed ampio, mi esonera da una vasta esposizione, quale il settore in discussione meriterebbe, perchè altrihanno già esposto in modo quanto mai rilevante la funzione e la storia delle Casse rurali ed artigiane e ne hanno delineato l'importanza attuale nella vita economica del nostro Paese.

Mi limiterò perciò ad un rapido esame:

- a) per lumeggiare la storia gloriosa delle Casse in Italia, con alcuni riferimenti all'estero;
- b) per delineare la funzione economica e sociale che le Casse hanno in settori tanto vitali per l'Italia, quali sono quello dell'agricoltura e quello dell'artigianato;
- c) per richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sui punti principali del disegno di legge che siamo chiamati a discutere e ad approvare.

In Italia l'istituzione — già fiorente in Germania — fu introdotta alla fine dell'Ottocento. ed ebbe rapidamente un'espansione notevole « soprattutto — come nota opportunamente l'onorevole Belotti — ad opera dei cattolicosociali operanti nei solchi aperti dell'Enciclica leoniana Rerum Novarum (1891) »: si trattava, infatti, di un'iniziativa destinata a svolgere compiti vasti e profondi per il risanamento economico e sociale di grandi masse di lavoratori del braccio, ai quali la Chiesa aveva indicato la via pacifica per la conquista dei propri diritti, ammonendo contemporaneamente i datori di lavori sulla esigenza di realizzare giustizia alla luce dei comandamenti evangelici.

Eravamo in un periodo in cui l'agricoltura stava per superare le conseguenze depressive, determinate nel mercato dei cereali dalla concorrenza delle derrate prodotte nelle lontane e vergini terre americane, mediante l'introduzione dei più razionali sistemi colturali e l'impiego di più perfezionati strumenti di lavorazione del suolo, nonchè l'uso di concimi chimici e di sementi elette.

Si trattava di un'ondata di tecnicizzazione agricola, che investì in pieno i nostri agricoltori, ponendo in difficoltà soprattutto i più piccoli, i quali, se volevano sopravvivere, non potevano sottrarsi alla esigenza di adeguarsi al progresso agrario del tempo.

Grandi e piccoli proprietari, gli affittuari coltivatori diretti, ecc., tutti si trovavano nella medesima necessità; ma se i grandi, per le garanzie personali e reali che potevano dare, erano in grado di ottenere prestiti da istituti di credito ordinario, gli altri, viceversa, non trovavano alcun sportello bancario aperto per loro.

Ed ecco Leone Wollemborg prima — che fin dal 1883 fondò una prima Cassa rurale a Loreggia, in provincia di Padova, e monsignor Luigi Cerrutti poi, aprire una strada, ispirandosi al metodo associativo adottato in precedenza dai contadini germanici, imitati successivamente dai coltivatori diretti dell'Austria, dell'Ungheria, del Belgio e della Francia.

Il Cerrutti, in special modo, offrì ogni sforzo per la realizzazione delle Casse in Italia, fondandone ben trenta in un solo anno, e rendendole « idonei strumenti di lotta senza

quartiere contro l'usura dominante soprattutto nei piccoli centri agricoli, per l'ossigeno finanziario alla tecnicizzazione agricola, per affiancare le cooperative agricole germoglianti in zone dominate dalla pellagra e dall'ingordigia degli agrari, nel precipuo intento di concorrere alla trasformazione del bracciantato agricolo nella piccola proprietà contadina». (Relazione per la Camera dei deputati dell'onorevole Belotti).

E non posso fare a meno di notare — ed in questo caso la funzione di storico mi è particolarmente gradita come trentino — come la cooperazione di credito nella tipica forma della Cassa rurale abbia trovato proprio nel Trentino — come forse raramente altrove — ambiente propizio a rapida diffusione ed a crescente sviluppo.

« La costituzione della prima Cassa rurale a Quadra del Bleggio nel 1892 — notava il grande cooperatore Emilio Morghen, recentemente scomparso e che alle Casse e alla cooperazione, nel Trentino, ha offerto ogni migliore sforzo — poteva allora essere guardata da più d'uno con occhio scettico, come esperimento ardito e caduco; essa, invece, era destinata a dare l'avvio a un movimento che in breve volger di tempo doveva assumere vaste proporzioni; era in realtà la prima maglia di quella fitta rete di Casse rurali che si distese in tutto il Trentino ».

E ciò fu realtà: dopo dieci anni, nel 1902, le Casse erano ben 131, raggruppanti oltre diecimila soci, e nel secondo decennio il loro numero saliva a 171 con ventiduemila soci, dimostrando che veramente la cooperazione di credito era penetrata e aveva messo radici in quasi tutti i borghi e villaggi rurali, fin nei più nascosti tra le montagne.

Merito notevole di questo sviluppo grandioso va anche qui dato ai cattolici ed in parte rilevante ai sacerdoti, che trovarono nella istituzione un mezzo di graduale miglioramento delle masse, da un punto di vista economicosociale e quindi spirituale.

Pagine e pagine di storia potrebbero scriversi sulle Casse rurali nel Trentino e molte di esse sono state scritte dal citato dottor Morghen: basti ricordare come, nel 1934, in seguito agli improvvisi crolli bancari verificatisi in tutta la zona, una paurosa ondata di

panico investì anche le Casse — la cui situazione era già messa a dura prova dalla crisi persistente nelle campagne in conseguenza della caduta dei prezzi — dei principali prodotti agricoli — e come proprio le Casse rurali resistettero, nel sacrificio e nella dedizione dei soci, riducendosi in numero minimo e sostenendo una situazione gravissima.

Oggi esse sono circa 150 con oltre ventunmila soci e la loro attività si è ampiamente sviluppata; nel 1945 la massa amministrativa era di 616 milioni contro gli 8.199 milioni registrati nel 1953; il movimento complessivo che nel 1951 era di 80.874 milioni è salito nel 1953 a 115.307 milioni.

Ed una parola anche per le Casse rurali nell'Alto Adige. Esse iniziarono la propria vita nel 1889 e cioè sessantasei anni or sono e raggiunsero nel 1900 il numero di 100; all'inizio della prima guerra mondiale erano 125, per divenire 136 nel 1925. Poi, le disastrose conseguenze del cambio della moneta austriaca in quella italiana, la crisi economica mondiale del 1930-36, l'accordo Mussolini-Hitler per il trasferimento della popolazione sud-tirolese, portarono ad una notevole diminuzione.

Oggi operano circa 60 Casse, con oltre 6.000 soci, che amministravano, al 31 dicembre 1953, 4.700 milioni di depositi a risparmio dei quali 1.800 milioni risultano usciti in forma di crediti ai propri soci.

Tornando ad esaminare la questione da un punto di vista nazionale, troviamo che come istituti aventi « per oggetto l'esercizio del credito agrario » le Casse vennero definite, e sotto tale profilo regolate, dalla prima legge speciale emanata nei loro riguardi, che fu quella del 6 giugno 1932, n. 656, con la quale fu stabilito che avrebbero potuto far parte in qualità di soci delle Casse rurali solamente agricoltori e artigiani, mentre gli appartenenti ad altre categorie erano ammessi in via pressochè eccezionale, dato che il loro numero non poteva essere superiore al quinto dei soci anzidetti.

Nel testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, le Casse rurali medesime, non sono state più concepite come società aventi « per principale oggetto l'eserci-

zio agrario », ma bensì come società « aventi per principale oggetto l'esercizio del credito a favore di agricoltori e del credito a favore di artigiani, congiuntamente e disgiuntamente ».

L'Ente nazionale delle Casse rurali, dopo la fine della guerra, riprendendo la sua regolare attività, ha studiato e sottoposto alle competenti autorità ministeriali alcune esigenze per potenziare un movimento che ha grandi possibilità di sviluppo, essendovi tuttora circa cinquemila Comuni sprovvisti di sportelli bancari.

Il numero delle Casse è attualmente di circa 800 e sono in attesa della prescritta autorizzazione a costituirsi numerose altre Casse nelle varie regioni del nostro Paese; i soci sono altre trecentomila ed interessano praticamente oltre un milione e duecentomila persone, considerando una famiglia contadina od artigiana composta in media di quattro unità; i depositi che queste aziende del risparmio e del credito raccolgono ammontano all'ingente cifra di 45 miliardi di lire e tale importo è impiegato per circa 1/3 in operazioni di credito a favore dei più modesti agricoltori e degli artigiani i quali, come è noto, in molte regioni d'Italia hanno questa duplice veste, a seconda dei periodi stagionali.

Il potenziamento delle Casse, tramite una migliore regolamentazione giuridica, è pertanto rispondente agli interessi del Paese, soprattutto in un periodo riformatore quale è il nostro, per la funzione economica e sociale che le Casse rurali ed artigiane possono avere proprio nei comprensori di Riforma agraria.

Va, infatti, sottolineato il fattore altamente psicologico, che proviene del sentirsi, i contadini, diretti responsabili di una amministrazione finanziaria e quindi dall'essere portati a considerare i fondi che si amministrano come qualcosa da impiegare bene ed oculatamente; si vedrà che la cooperazione di credito rappresenta una fonte di utilità, sia ai beneficiari della Riforma, che alla stessa Riforma, nelle sue realizzazioni economiche e sociali.

D'altra parte soltanto le Casse rurali possono rispondere alle necessità sentite attualmente e che possono così riassumersi:

a) evitare le lunghe procedure per la concessione dei crediti;

- b) andare incontro sopratutto alle piccole e medie aziende;
- c) poter concedere finanziamenti a lungo termine, come richiede l'agricoltura e come gli agricoltori sono lieti di fare, dato che trattasi di una forma di autofinanziamento.

Ed a questo riguardo non posso tralasciare, proprio per sottolineare l'importanza delle Casse, quanto dichiarava il Ministro dell'agricoltura, onorevole Medici, parlando il 23 ottobre ultimo scorso al Senato sul bilancio del suo Dicastero: « E vengo all'altro aspetto del credito: le procedure per ottenerlo. È qui dove casca l'asino, potrebbe giustamente dire l'onorevole Mancinelli. Invero la semplificazione delle procedure non si risolve tanto con i patetici appelli che il Ministro dell'agricoltura ha mandato dalla Camera dei deputati e con le lettere che non si stanca mai di indirizzare ai funzionari degli Istituti di credito affinchè essi meglio aderiscano a questa nostra realtà agricola; e seguano il legislatore, il quale ha dato una chiarissima prova della sua fiducia verso i ceti rurali quando, nella legge per la montagna, ha imposto allo Stato di assumere la responsabilità del 70 per cento del rischio. Cosa vogliono questi Istituti quando il 70 per cento del rischio è sostenuto dallo Stato? Vogliono forse evitare qualunque rischio? Ed allora cessino di fare i banchieri!».

E continuando, l'onorevole Medici, sosteneva come la questione delle procedure, per essere radicalmente risolta, richiedesse una maturità collettiva, che non si può creare con la legge. È bene ricordare che il costume democratico non si forma in una stagione. Non si possono rapidamente annullare consuetudini e abiti mentali formatisi in Italia in almeno sette secoli di dominazione straniera!

Il che non fa che ripetere — e noi lo sottolineiamo doverosamente — l'importanza vitale delle Casse rurali ed artigiane e l'esigenza di un continuo miglioramento di esse, potenziandole ed incrementandole.

Il problema è, d'altra parte, vivo e sentito in tanti altri Paesi.

Negli Stati Uniti, ad esempio, come una nostra Missione nazionale ha potuto ampiamente constatare, esiste una fiorente organizzazione sul principio dell'autofinanziamento agrario.

Sempre vitale nel Belgio il complesso delle Casse rurali, che è costituito da ben 778 Istituti, coordinati da un Istituto centrale.

In Italia, le Casse rurali ed artigiane, trovano anche — per la ormai riconosciuta ampia funzione, sopratutto ove mancano altri Istituti bancari, che le Casse sostituiscono in modo egregio — ampio appoggio nella organizzazione generale bancaria. Che rappresentano, infatti, le Casse rurali ed artigiane nella organizzazione bancaria italiana?

Ce lo dice il Governatore della Banca d'Italia, che così si esprimeva in un suo ampio discorso tenuto in Campidoglio nel 1950: «La azione delle Casse rurali fu dunque veramente provvida ed è tuttora provvida, perchè oggi il movimento di resurrezione viene a coincidere con un'opera legislativa di cui una tappa è stata or ora compiuta e dovrà essere successivamente sviluppata: l'opera legislativa intesa alla riforma agraria nel nostro Paese, la quale riforma è diretta alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice. La piccola proprietà coltivatrice avrà bisogno di capitali: non basteranno le opere fondamentali di bonifica che lo Stato dovrà compiere. Le terre, una volta nelle mani dei piccoli proprietari che le dovranno coltivare, avranno bisogno di essere costantemente mantenute in piena efficienza produttiva, migliorate, arricchite dalla opera dell'uomo che vi prodigherà la sua passione, ma avranno bisogno di capitali esterni a tale opera del coltivatore, cioè avranno bisogno di credito. I capitali potranno anche essere forniti da grandi organizzazioni e da istituzioni speciali, ma dovranno essere sopratutto forniti da istituzioni piccole, periferiche che vivono accanto ad ogni piccolo proprietario, che vivono della sua stessa vita, che abbiano le sue stesse ansie, che abbiano la sua stessa fiducia e le sue stesse certezze, giacchè chi sta lontano non riesce ad apprezzare la natura del bisogno e la serietà del bisogno. Dunque, necessità di raccolta e di impiego di risparmio da parte di istituzioni come quelle rispondenti al nome di Casse rurali ».

E così altri e molti sono i riconoscimenti che possiamo raccogliere a favore delle Casse: dall'onorevole Pella, che come Ministro del tesoro le dichiarò « missionarie del credito e del risparmio », al senatore Sturzo che ha rilevato

come il movimento abbia una funzione non sostituibile da altre banche. Ed è sottolineabile un articolo dello stesso nostro esimio collega, onorevole Sturzo, in cui veniva apertamente dichiarato che il costo del denaro in Italia è intollerabile, riferendosi all'alto costo dei prestiti accordati dalle Banche reso necessario dall'altrettanto costo dei loro servizi. Pertanto, anche dal punto di vista calmieratrice del costo del denaro, l'azione delle Casse rurali assume una grande importanza particolarmente nell'interesse dei più modesti agricoltori ed artigiani, i quali non soltanto possono attraverso queste istituzioni effettuare le modeste operazioni di prestito che loro occorrono e che le Banche non facilmente ad essi concedono, ma questa facilitazione di credito ottengono ad eque condizioni di tasso di interesse.

Non appare ora difficile, dopo questa rapida disamina, l'esprimere un parere favorevole al disegno di legge contenente « modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane », proposto dal Governo e già approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

Le variazioni che si propongono di apportare al testo unico legislativo del 1937 sono il risultato — come già sottolineato — delle esperienze maturate in questo periodo di tempo: una quasi ventennale esperienza di sforzi, sacrifici, successi al servizio della povera gente.

E tali variazioni sono anche il risultato dei voti ripetutamente formulati dalle categorie interessate, l'espressione degli studi promossi dal Governo presso i singoli Dicasteri interessati per dare a queste istituzioni funzioni più ampie e sopratutto più rispondenti alle esigenze delle economie locali ed in particolare per quanto si riferisce al credito agrario ed al credito artigiano.

Riservandomi di commentare poi le modifiche che i singoli articoli apportano al testo unico del 1937, mi limito per ora, a mettere in rilievo la possibilità contemplata che anche gli Istituti di interesse nazionale abbiano piena facoltà in avvenire di operare con le Casse rurali ed artigiane, facoltà questa che, con l'autorizzazione dei competenti organi di vigilanza, può essere estesa a tutte le altre Aziende bancarie.

Si è voluto in tal modo permettere democraticamente, sia pure sotto prudenziali autorizzazioni, la eliminazione di una situazione di privilegio nei confronti di talune categorie bancarie.

Considerato, infine, che il progetto di legge contiene norme tendenti a porre le Casse rurali ed artigiane nella condizione di migliorare il rendimento economico dell'azienda senza venir meno alla loro specifica funzione di concedere prestiti alle più basse possibili condizioni di tasso, va rilevata la possibilità contemplata per le Casse della rappresentanza di Enti, Consorzi e società per forniture di macchine e merci agrarie, di assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione e di partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società.

Viene poi provveduto a mettere in condizione l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, a poter rispondere pienamente ai suoi scopi funzionali, in particolare in questo periodo di riorganizzazione dell'assistenza tecnica delle Casse e del loro controllo, senza che per tale azione debba essere fatto ricorso alle aziende della categoria. E, per tanto, il contributo concesso è proprio in funzione del carattere di interesse pubblico che l'Ente svolge nel Paese.

Per quale ragione, infatti, l'Ente gode di un contributo statale?

- a) Perchè l'Ente stesso, giuridicamente riconosciuto e sottoposto alla vigilanza governativa, non è un'Associazione di categoria e quindi è anche impossibile fare un confronto tra la sua funzione e quella delle libere organizzazioni di categoria;
- b) perchè le Casse, che vivono generalmente nei più piccoli centri, non hanno una attrezzatura adeguata per poter svolgere una attività regolare, come è necessario, poichè esse sono Aziende di credito raccoglitrici di pubblico risparmio: e non hanno una attrezzatura sufficiente perchè non è facile trovare elementi idonei localmente e perchè esse possono essere gravate di spese generali ingenti, chè altrimenti non avrebbero la possibilità di concedere prestiti a condizioni molto favorevoli per i soci;

c) perchè le Casse non possono seguire le varie disposizioni, che interessano il movimento bancario, le operazioni di credito artigiano, quelle di credito agrario, e così via, ed a tutto ciò provvede l'Ente nazionale, anche attraverso i suoi uffici periferici, provinciali ed interprovinciali, denominati enti di zona.

Passando ora all'esame dei singoli emendamenti riassumerò in sintesi la loro giustificazione, avvertendo che, fra parentesi, sarà richiamato il corrispondente articolo del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706:

Art. 1

(sostituisce il primo e il terzo comma dell'articolo 3).

Indubbiamente l'aspetto più importante, anzi fondamentale, del disegno di legge sottoposto al nostro esame si riassume nelle norme che intendono porre le « Casse » nella duplice condizione di estendere e rafforzare la loro opera nel settore agricolo e di dare un decisivo contributo allo sviluppo dell'attività creditizia a favore delle imprese artigiane, sviluppo la cui necessità si è manifestata in questi ultimi anni sempre più viva e pressante.

È appunto per questo che, con opportuna modifica della norma, introdotta col testo unico del 1937, che attribuiva a tutte le Casse la denominazione uniforme di « Casse rurali e artigiane », si è voluta prevedere l'esistenza, accanto a quelle così denominate, di altre « Casse » o solo « rurali » o solo « artigiane », a seconda che fra i soci siano prevalenti gli agricoltori oppure gli artigiani.

Con ciò, se da un lato, consentendo la semplice denominazione di « Cassa rurale », si è soprattutto ed opportunamente inteso di riconoscere un palese dato di fatto comune alla maggior parte delle « Casse » già operanti, è evidente che, dall'altro, con l'ammettere la esistenza delle « Casse artigiane », si sono volute porre feconde premesse al sorgere di vere e proprie Aziende di credito funzionalmente specializzate nell'assistenza alla categoria degli artigiani.

L'esame dei successivi articoli conferma e sottolinea lo spirito innovatore della legge.

Art. 2

(sostituisce il primo comma dell'articolo 4).

Anzitutto elimina legislativamente incongruenze che derivano dal periodo in cui il testo unico fu emanato e, poi, innova profondamente sancendo che, non soltanto le persone fisiche possono assumere la qualità di soci delle « Casse », ma anche le persone giuridiche, le une e le altre nei limiti ed alle condizioni specificate.

L'ammissibilità a socio delle persone giuridiche è stata introdotta in sede deliberante dalla IV Commisisone finanze e tesoro della Camera e, a parer mio, è solo da lamentare che la dizione non sia più ampia e cioè comprensiva anche di altre persone giuridiche — società, cooperative ed enti — che hanno la loro sede o svolgono, in tutto o in parte, la loro attività nel raggio d'azione delle « Casse ». L'esperienza decennale delle « Casse » del Trentino sta a dimostrare quale benefico effetto abbiano avuto, e per lo sviluppo economico e per la educazione civica, il confluire in loro di tutte le forze vive ed operanti in un dato paese.

Al paragrafo 4 degli statuti in vigore nelle Casse rurali trentine fino al 1938 — anno in cui vennero adeguati gli statuti alle disposizioni del testo unico 1937 — si prevedeva: « Possono essere membri della società: a) persone fisiche capaci di obbligarsi; b) persone giuridiche a ciò legalmente autorizzate; le quali persone fisiche e giuridiche non facciano parte di un'altra società a responsabilità illimitata o avente lo stesso scopo e che dimorino entro il raggio consorziale». E gli statuti attualmente in vigore presso le Casse rurali trentine prevedono all'articolo 3: « Possono essere soci persone giuridicamente capaci, le quali offrano garanzia di moralità e di onestà, abbiano domicilio, residenza o beni immobili nel territorio in cui la Cassa rurale esplica la propria attività e non facciano parte di altra società a responsabilità illimitata avente scopi analoghi ».

Comunque, è già importante, sia pure con le limitazioni specificate nel comma primo dell'articolo 2, l'emendamento al testo governativo introdotto dalla IV Commissione della Camera, anche perchè ugualmente la stessa Commissione, dopo ampio dibattito, aveva deliberato nella precedente legislatura.

Dal punto di vista giuridico poi, occorre ricordare che le « Casse », quali società cooperative, trovano la loro disciplina negli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, salvo, naturalmente, per quanto previsto da leggi speciali e in specifico l'articolo 2532 al terzo comma suona: « nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche . . . ».

Gli eventuali timori che possono nascere dalla partecipazione di persone giuridiche come soci delle « Casse », a parte il fatto che esse possono sempre eventualmente cautelarsi richiedendo, di volta in volta, nell'esercizio del credito, nei confronti di soci persone giuridiche, la firma, a maggior garanzia, degli amministratori e perfino dei semplici soci degli enti finanziati, possono essere fugati dalle disposizioni circa l'incompatibilità di amministratori e di sindaci delle « Casse », con quelle di amministratori e di sindaci di enti cooperativi soci delle stesse, dal divieto alle persone giuridiche di far parte di più « Casse », ecc.

In conclusione la partecipazione delle persone giuridiche a soci delle « Casse » non può che essere vista favorevolmente.

L'ultimo comma dell'articolo 2 non necessita di commento.

Art. 3

(modifica il primo e il secondo comma dell'articolo 5).

La modifica rispetto alle disposizioni del testo unico 1937 scaturisce dal mutato valore della moneta. Si limita, inoltre, a lire 250.000 (come già fatto per le Banche popolari) il capitale massimo sottoscrivibile da parte di ciascun socio e si pone l'obbligo del versamento, al momento stesso dell'iscrizione, di almeno la metà del valore delle azioni o quote sottoscritte.

È, infine, previsto che i soci, qualunque sia il numero delle azioni o quote sottoscritte non possano aver diritto che ad un sol voto ed a non più di una delega.

Art. 4

(sostituisce l'articolo 7).

Si trattava di adeguare il minimo di capitale delle « Casse », previsto in lire 30.000 nel testo unico 1937, al mutato valore della moneta e nel disegno di legge governativo esso veniva fissato a lire 500.000, evidentemente tenendo conto, non tanto del parametro medio di svalutazione, quanto delle modeste possibilità economiche delle zone in cui le « Casse » sono oggi maggiormente chiamate ad operare. Ma la IV Commissione finanze e tesoro della Camera ha osservato che è opportuno tener conto che il capitale sociale inizialmente sottoscritto ha scarsa rilevanza nelle Casse a responsabilità illimitata, rispetto alla capacità patrimoniale dei soci, nella garanzia offerta, mentre in quelle a responsabilità limitata (pur calcolando il multiplo di garanzia di cui all'articolo 2 del testo unico) è certamente elemento essenziale agli effetti di tale garanzia. Epperciò, anche per incoraggiare il sorgere di « Casse » nella forma tipica originaria a responsabilità illimitata, detta Commissione ha approvato due diversi minimi di capitale, di lire 300.000 per le Casse a responsabilità illimitata, di lire 500.000 per quelle a responsabilità limitata.

Art. 5

(sostitutivo del terzo comma dell'articolo 10).

Nell'attuale sua formulazione non era previsto nel disegno governativo ma è dovuto al deliberato della IV Commissione della Camera e parte dalla constatazione che nella prassi, soprattutto nei piccoli centri di montagna, la prescrizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 10 del testo unico ha creato gravi difficoltà, dato che i rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado con l'uno o con l'altro degli amministratori in quei centri è cosa assai comune. A parte il fatto che se uno o l'altro degli amministratori volesse sabotare sistematicamente una deliberazione della « Cassa », con le disposizioni vigenti lo potrebbe fare agevolmente.

Su queste ragioni poggia l'articolo 5 ed esso soddisfa le esigenze cautelative, senza gli inconvenienti testè lamentati e viene incontro alle insistenti richieste del settore interessato.

Art. 6

(è un'aggiunta dopo il primo comma dell'articolo 10).

È una conseguenza logica dell'ammissione a soci delle persone giuridiche e rappresenta, nel contempo, una cautela quanto mai opportuna. Pure questo comma è stato votato dalla IV Commissione finanze e tesoro della Camera.

Art. 7

(sostitutivo dell'articolo 11).

Questo articolo, che nel testo pervenutoci dalla Camera sostituisce integralmente l'articolo 5 del disegno di legge governativo, rispecchia ancora una volta lo spirito innovatore del legislatore il quale desidera che le «Casse», senza inutili e gravosi obblighi formali, siano messe in grado di più efficacemente svilupparsi in armonia con i compiti d'alto valore sociale ed economico che esse sono chiamate a svolgere nel campo agricolo ed artigianale.

Art. 8

(modifica il primo ed il secondo comma dell'articolo 13).

Era necessario che anche le « Casse », come tutte le altre Aziende di credito (come tali sono riconosciute dalla legge bancaria, vedi regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni) potessero procedere liberamente, attraverso i normali organi sociali, alla nomina dei membri del Collegio sindacale.

Art. 9

(amplia l'articolo 14).

Estende alle « Casse » la facoltà di rilasciare libretti di piccolo risparmio speciali nominativi alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori.

Art. 10

(sostituisce il terzo comma dell'articolo 15).

È un emendamento introdotto al disegno di legge governativo dalla IV Commissione finanze e tesoro della Camera la quale, partendo dagli inconvenienti lamentati vigente l'attuale disciplina legislativa per cui « le operazioni con non soci non possono eccedere il 40 per cento del complessivo importo delle operazioni compiute », ha varato il provvedimento per cui « le operazioni con non soci... non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari ... ». Mi par logico che in una Azienda di credito il riferimento venga fatto alla massa fiduciaria, senza contare che dal punto di vista prudenziale è indubbiamente più giusto. Si pensi cosa potrebbe succedere in una « Cassa » che sia già largamente impegnata con soci, se il riferimento fosse fatto alle operazioni compiute.

È inoltre stabilito, in armonia con quanto deliberato in linea di massima dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, che le « Casse » costituite sotto forma di società a responsabilità limitata non possono concedere fido ad ogni singolo obbligato, salvo specifiche deroghe consentite dall'organo di vigilanza, per un importo superiore al quinto del patrimonio.

Art. 11

(sostituisce l'articolo 16).

È una riprova del desiderio del legislatore di allargare la sfera di attività delle « Casse », autorizzandole senz'altro per le operazioni di credito di esercizio, non imponendo limiti alla eventuale autorizzazione per il credito agrario di miglioramento e, infine, chiamandole più attivamente in causa per quanto concerne le operazioni previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949, contenente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, e n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani.

Art. 12

(modificazioni varie all'articolo 17).

Il disegno di legge governativo che prevedeva già alcune nuove attività per le « Casse » dando a queste più ampio respiro per la loro opera [commi f) e g)]; e ne estendeva altre [commi c) ed e)], è stato emendato ulteriormente alla lettera b) dalla IV Commissione della Camera. Nulla di speciale da dire per quanto concerne il disposto del disegno governativo, se le « Casse » devono avere pieno diritto di cittadinanza nel novero delle Aziende di credito, ed in specifico per quanto riguarda i settori agricolo e artigiano, non si vede perchè non debbano poter liberamente deliberare circa questioni che servano per meglio conseguire i loro interessi.

Circa l'estensione dei servizi delle « Casse » ai non soci, occorre, inoltre, riportarsi ai particolari ambienti in cui esse operano, piccoli centri, in genere, dove è logico che anche i non soci ricorrano allo sportello bancario più comodo che è rappresentato dalla « Cassa », anzichè dover rivolgersi a sportelli operanti fuori piazza. Per quanto riguarda l'estensione della rappresentanza di Enti assicurativi ecc. è da notare che tale servizio non comporta alcun rischio, mentre è giovevole che anche nei piccoli centri venga stimolata la previdenza.

Art. 13

(modifica ed amplia l'articolo 18).

Allo scopo di facilitare gli enti locali, sia pubblici che privati, dei centri dove non esistono altri sportelli bancari e di porre le « Casse » in condizioni di parità con le altre Aziende di credito, viene ad esse accordata la facoltà di ricevere in garanzia, oltre ai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, anche le fidejussioni e di assumere, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, i servizi di cassa, di tesoreria e di esattoria.

L'articolo consente, infine, alle « Casse » di effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato, comprese quelle regolate da speciali norme legislative.

Art. 14.

(sostituisce l'articolo 19).

Con le nuove disposizioni si allarga opportunamente la cerchia delle Aziende di credito con le quali le « Casse », in alcuni casi sotto il controllo dell'Organo di vigilanza, possono intrattenere rapporti ed effettuare operazioni.

Art. 15.

(sostituisce i primi tre commi dell'articolo 20).

L'articolo varia le quote di distribuzione degli utili annuali, prevede le modalità per cui in parte possono essere erogati a fini di beneficienza o mutualistici (come, del resto, è già previsto negli statuti di molte « Casse ») e, infine, sancisce la possibile utilizzazione, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, della riserva straordinaria per i fini espressamente indicati e che rientrano nelle funzioni a cui sono chiamate le « Casse » per favorire l'incremento della produzione agricola.

Art. 16.

(aggiunge due commi all'articolo 28).

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge sottolinea la necessità che, in base anche alle dolorose esperienze del passato, la vigilanza sulle « Casse » sia sempre vigile ed attiva nel loro stesso interesse. Fin qui, dunque, siamo nel campo della « vigilanza » che, in base alla vigente legge bancaria, è di competenza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. E di ciò trattasi nel primo comma dell'articolo 28 del testo unico oltrechè nei vari articoli nei quali si dispone circa le modalità dell'espletamento di questa funzione della vigilanza.

Ma le aggiunte all'articolo 28 riguardano un'altra funzione assai importante e cioè quella dell'« assistenza ».

Nei due commi aggiunti all'articolo 28 si prevede appunto che l'Ente nazionale delle casse rurali agrarie ed enti ausiliari entri più concretamente nella sistematica del nuovo indirizzo dato alle « Casse » garantendo a queste l'assistenza dell'Ente, al quale vengono anche forniti mezzi adeguati per un certo decorso di tempo e, infine, statuendo (ed è ben comprensibile la ragione cautelativa) che l'Ente in relazione alle funzioni da esso esercitate è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 17.

(modifiche all'articolo 29).

Modifica due passi dell'articolo 29 del testo unico per adeguarli ad altrettante variazioni apportate a precedenti articoli.

Art. 18.

(aggiunta di un comma all'articolo 30).

Si è accolto con questo emendamento un voto espresso dall'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Art. 19.

(sostituisce l'articolo 49).

Detta disposizioni per l'adeguamento degli statuti delle « Casse » alle nuove disposizioni legislative.

Art. 20.

(abroga gli articoli 48 e 50).

La soppressione è in relazione alle nuove norme emanate.

Art. 21.

È perfettamente comprensibile.

* * *

Sarebbe stato forse opportuno che il lavoro di generale revisione del testo unico avesse avuto una diversa impostazione: che, cioè, fosse stato effettuato fin dall'inizio, invece di essere

previsto soltanto a conclusione di altro lavoro, il quale acquista perciò un certo qual carattere di provvisorietà.

Comunque, trattandosi di questione più formale che sostanziale, essendo ormai state apportate alla legge tutte le varianti che possono sensibilmente incidere sull'attività delle « Casse », ritengo si possa sorvolare su questa questione formale per passare, ora, ad esprimere qualche apprezzamento sul parere espresso dalla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) estensore il senatore Monni. Tale parere, favorevole in linea di principio, non sottace, peraltro, qualche perplessità. Ritengo, pertanto, di dover pronunciarmi al riguardo chiarendo i dubbi che sono stati espressi.

Le osservazioni formulate sugli articoli 2 e 7 hanno scarsa rilevanza. Alle osservazioni fatte sull'articolo 2, secondo capoverso « che cosa significa in prevalenza », si risponde che la parola ha un suo preciso significato e non può dar luogo a dubbi di sorta; non si vede poi quale fondamento giuridico potrebbe avere un divieto sancito anche per la persona fisica di appartenere a più cooperative, mentre sono ben comprensibili i fini cautelativi per sancire tale divieto per le persone giuridiche.

Circa l'articolo 7 si tratta di una questione formale.

Più importanti, indubbiamente, sono le osservazioni fatte sugli articoli 9, 10 e 11.

Il senatore Monni, anzitutto, esprime le sue perplessità circa la possibilità per le « Casse » di operare anche per i non soci. A tale quesito si può rispondere che, se non potessero operare anche con i non soci, le « Casse » perderebbero la fisionomia di vere e proprie Aziende di credito ad esse riconosciuta dalla stessa legge bancaria (regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni) e mancherebbero a quegli scopi per i quali sono sorte e che si riassumono sostanzialmente, come più volte ricordato, nella raccolta delle disponibilità dei ceti rurali ed artigiani e nell'assistenza creditizia delle imprese più minuscole.

Il senatore Monni ha poi posto in dubbio anche l'opportunità di consentire alle « Casse » rurali ed artigiane di operare nel campo del credito agrario di esercizio ed in quello di miglioramento.

A questo riguardo è da osservare che, se le Casse non fossero autorizzate ipso jure a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, mancherebbero ad uno dei compiti essenziali della loro attività. Quanto al credito agrario di miglioramento, si può essere d'accordo col senatore Monni sul fatto che molte « Casse » non siano idonee ad esercitare tale attività; obiettivamente occorre, però, considerare che ve ne sono anche di quelle che lo possono esercitare. Non dovrebbe, quindi, destare proccupazioni il fatto che, come è chiaramente indicato nel disegno di legge, le « Casse » possano esservi autorizzate. Per dedicarsi a questa specifica attività esse devono, dunque, ottenere come qualsiasi altra Azienda di credito, la specifica autorizzazione dell'Organo di vigilanza e si può star sicuri che questo procurerà come sempre è stata sua prassi costante - che non si creino situazioni concorrenziali pregiudizievoli all'attività degli Istituti interessati. Non si mette in dubbio che in Sardegna sussista qualche situazione tipo quella adombrata, ma i dubbi sollevati sembrano peraltro eccessivi.

Esaminato, così, anche il parere epresso dalla 8^a Commissione, non mi resta che concludere.

Per la funzione altamente sociale compiuta dalle Casse rurali ed artigiane, che contribuiscono notevolmente al miglioramento economico in alcuni vitali settori per il nostro Paese, per l'opera egregia di coordinamento compiuta quotidianamente dall'Ente nazionale, per le esigenze tuttora presenti sia nell'agricoltura che nell'artigianato, credo che il provvedimento, nel suo complesso, debba essere approvato anche dalla nostra Commissione.

Riservandomi, eventualmente, di intervenire ancora durante l'esame dei singoli articoli, mi auguro che — anche qui, come alla Camera dei deputati — si raggiunga una unanimità di consensi, dato che il disegno di legge, al disopra di ogni tendenza di carattere politico, tende a mettere ordine in alcuni settori economici da un punto di vista prettamente tecnico, per lo sviluppo di un movimento cooperativistico, che tante glorie ha al suo attivo e che può per l'avvenire, sulla via della sua nobile

tradizione, continuare a svolgere un ruolo importante al servizio dell'economia nazionale, contribuendo notevolmente al rafforzarsi della pace sociale e all'elevazione spirituale del nostro mondo rurale ed artigiano.

* * *

La presente relazione è stata presentata ed ampiamente discussa, in sede di 5ª Commissione (Finanze e tesoro), la cui maggioranza, sia pure con qualche osservazione da parte di taluno dei suoi membri, ha infine deliberato di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, accettando le ragioni e le conclusioni esposte dal relatore.

SPAGNOLLI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

- « Le Aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:
- a) Cassa rurale di (indicazione del Comune e della Provincia) Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;
- b) Cassa artigiana di (indicazione del Comune e della Provincia) Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;
- c) Cassa rurale ed artigiana di (indicazione del Comune e della Provincia) Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli Organi di vigilanza.

Le suddette Aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".

Le "Casse" già costituite possono proporre agli Organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle "Casse" le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune oppure vi abbiano notevoli interessi patrimoniali di carattere permanente, nonchè le cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le cooperative artigiane operanti nel Comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Ognuno di detti enti cooperativi potrà essere socio di una sola "Cassa".

I soci delle Aziende che assumono la denominazione di "Cassa rurale" o di "Cassa artigiana" devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

- « I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di Società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di Società a responsabilità illimitata.
- "Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 500. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 10.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore alle lire 250.000, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale importo".

Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.

La delega ad esercitare il voto non può essere conferita nè agli amministratori nè ai dipendenti della Società ».

Art. 4.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle "Casse" di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 300.000 nel caso di Società a garanzia illimitata; alle lire 500.000 nel caso di Società a garanzia limitata».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente secondo comma:

« La funzione di amministratore e di sindaco della "Cassa" è incompatibile con quella di amministratore e di sindaco di Società cooperative socie della "Cassa" stessa».

Art. 7.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le "Casse", oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare alla Cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della Società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci nonchè due elenchi degli amministratori e sindaci in carica, Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, è conservato dalla Società e tenuto a disposizione dei soci.

Le "Casse" debbono inviare agli Organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti ».

Art. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Collegio sindacale costituito presso ogni "Cassa" è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne designerà il presidente.

I sindaci già nominati dagli Organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato».

Art. 9.

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Esse possono anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale nominativi, alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa"».

Allo stesso articolo 15 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Nelle "Casse" costituite nella forma di Società a responsabilità limitata il fido non potrà eccedere, salvo deroga autorizzata caso per caso dagli Organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve »,

Art. 11.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le Casse rurali e le Casse rurali ed artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934.

Le Casse predette possono essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e n. 991 ».

Art. 12.

L'articolo 17 è così modificato:

Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: ed obbligazioni o titoli emessi da Istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

Sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:

- « c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;
- e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione ».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

- « f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della Società previo benestare degli Organi di vigilanza;
- g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonchè di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società ».

Art. 13.

L'articolo 18 è così modificato:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni ».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

- « f) assumere, previa autorizzazione degli Organi di vigilanza, Servizi di Cassa e di tesoreria, nonchè la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti;
- g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

Art. 14.

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

- « I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettere d) ed e) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio, con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con Monti di credito su pegno di 1^a categoria e, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.
- Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.
- I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi presso gli stessi enti e con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 15.

I primi tre commi dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

« Le "Casse" devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente

potrà essere eventualmente, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità ».

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario, da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le "Casse" debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'articolo 17, lettera b), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituiti sotto forma di Società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di Società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente ».

Art. 16.

All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti eommi:

« L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che escreita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

È autorizzata la concessione per dieci anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente di cui al precedente comma, allo scopo di agevolare allo stesso Ente il conseguimento dei fini statutari. Tale contributo annuo sarà iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Art. 17.

Nell'articolo 29 sono soppresse le seguenti parole: « per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'articolo 13 », ed è sostituita la indicazione « articolo 11, n. 2 », con « articolo 11, ultimo comma ».

Art. 18.

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da Aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli Organi di vigilanza ».

Art. 19.

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Le "Casse" devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle "Casse" alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio ».

Art. 20.

Gli articoli 48 e 50 sono abrogati.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia.